

# RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

PERIODICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO  
DI DIRITTI ANTICHI E DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA MEDIOEVALE E MODERNA

XXII  
(nuova serie VII)

2022

---

*Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto*

ISSN 1720 3694 - Testo online  
ISSN 2039 9677 - Testo stampato  
ISBN 978-88-5513-098-1

Published in *Led on Line* - Electronic Archive by  
LED - Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto  
[www.lededizioni.com](http://www.lededizioni.com) - [www.ledonline.it](http://www.ledonline.it)  
[www.ledonline.it/rivistadirittoromano/](http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/)

*In copertina:* Libera elaborazione da M.C. Escher, *Belvedere*

*Stampa:* Gennaio 2023: ELui Tipografia

Iole Fagnoli	Editoriale	7
--------------	------------	---

### **Traduzioni**

Otto Lenel	Il sistema dell'editto. A cura di Iole Fagnoli	11
Hermann Usener	Giustizia popolare italica. Traduzione di Lorenzo Lanti	79

### **Articoli**

Aurelio Arnese	Il rinvio abnorme del processo: due casi nelle «Noctes Atticae» di Gellio	109
Raffaele Basile	Sulle tracce di un dibattito novecentesco in tema di servitù	123
Luca Ceglia	Da «opus» a «opera»: considerazioni tra lingua e diritto	141
Lorenzo Lanti	La «calda» estate africana del 413 e la risposta normativa ravennate	175
Stefano Liva	Un'iscrizione di Alba Fucens: organi municipali e rapporti con Roma nel I secolo d.C	189
Saverio Masuelli	Ipotesi per una tutela «amministrativa» dei parchi pubblici nel diritto romano	197
Renato Perani	Il nutrimento dell'infante. Profili giuridici	221
Giunio Rizzelli	L'«aequitas» a Sofistopoli. Note sull'«aequitas» nell'antologia di Seneca padre	251
Francesca Rossi	Statuto soggettivo e intermediazione gestoria: alcune riflessioni su D. 14.1.1.16 e D. 14.3.7.1	269
Gianluca Zarro	Marco Aurelio tra ortoprassia e «nomen Christianum»	311
Ferdinando Zuccotti	Di alcune verosimili ipotesi di «agere per sponsionem» in Alfeno Varo e in Aristone	343

## **Seminari «Giuliano Crifò» dell'Accademia Romanistica Costantiniana 2021**

Anna Maria Giomaro	Discorso minimo sopra la «Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti»	379
Valerio Marotta	I «fragmenta Augustodunensia» e l'insegnamento del diritto nelle Gallie alla fine del IV secolo	403
Ferdinando Zuccotti	Considerazioni minime sulla terminologia tardoantica negli interventi sui testi giuridici classici	429

## **Varie**

Simone Battistin	Un nuovo libro sulla «lex Voconia»	469
Elisa D'Anneo, Filippo Incontro	Giuristi classici di origine ebraica nella scienza giuridica tedesca del XIX e della prima metà del XX secolo Trento, 6-7 ottobre 2022	473
Monica Ferrari	Laboratorio Romanistico Gardesano (23-25 giugno 2022)	481
Lorenzo Lanti	«Provinciae». Sarajevo, 22-24 Settembre 2022	485
Sabrina Lo Iacono	Appunti dalle lezioni berlinesi di Karl Georg Bruns	491
<i>Summaria</i>		497
<i>Elenco dei revisori</i>		509

# Summaria

Rivista di Diritto Romano – XXII – 2022 (n.s. VII)

**Aurelio ARNESE** – *Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

## Il rinvio abnorme del processo: due casi nelle «Noctes Atticae» di Gellio

Usare mezzi argomentativi fallaci, come l'*antistréphon*, provoca dilemmi e induce il giudice a non decidere e quindi a rinviare il processo per evitare di emanare una sentenza che comunque sarebbe ingiusta. Le *Noctes Atticae* di Gellio ne contengono un esempio (5.10.1-16). In un altro brano (12.7.1-7) il dilemma e il rinvio del processo sono determinati dai fatti stessi oggetto del giudizio. Da entrambi i passi gelliani rinviare il procedimento risulta un sostanziale *non liquet* ma ha la funzione di scongiurare un'ingiustizia.

Using fallacious argumentative means, such as the *antistréphon*, causes dilemmas and leads the judge to not decide and therefore to postpone the trial, thus avoiding an injustice verdict. *Noctes Atticae* by Gellius contains an example (5.10.1-16). In another passage (12.7.1-7) the dilemma and the deferment of the trial are determined by the same facts advanced in the judgment. By both Gellian passages, postponing the judgement is a substantial *non liquet* but with the function of preventing an injustice.

**Raffaele BASILE** – *Università degli Studi di Napoli Federico II*

## Sulle tracce di un dibattito novecentesco in tema di servitù

Movendo da una radicale contrapposizione di indirizzi rinvenibile nel panorama storiografico medio-novecentesco a proposito del cd. 'ripristino' di servitù estinte, il saggio riflette sulle più significative testimonianze giurisprudenziali invocate a sostegno dell'ipotesi e propone una chiave di lettura in linea con l'idea di una loro sostanziale irrilevanza ai fini dell'isolamento del fenomeno (almeno) in contesti epocali anteriori al Tardoantico.

The essay deals with a theme that, during the central period of the last century, was the object of a radical contrast of addresses, the one of the 'reconstitution' of extinct servitudes, and it shares the idea that the most significant law sources quoted concerning it would be suitable to certify the recurrence of the phenomenon (at least) till late antiquity. injustice.

**Simone BATTISTINI** – *Università degli Studi di Teramo*

## Un nuovo libro sulla «lex Voconia»

Il tema della *lex Voconia* è illustrato dall'autrice in modo innovativo rispetto alla precedente bibliografia sul tema, soffermandosi sulla ratio della *lex* di voler incidere sulla posi-

zione giuridico-sociale femminile. Viene illustrato come il provvedimento sia stato spesso eluso – anche attraverso il ricorso a fonti storiche – e come, nonostante la vigenza della legge, ci siano state matrone romane in possesso di ingenti patrimoni. La problematica successoria femminile viene così a proporsi come spunto di riflessione sulla condizione giuridica femminile.

The theme of the *lex Voconia* is illustrated by the author in an innovative way with respect to the previous bibliography on the subject, focusing on the rationale of the *lex* of wanting to affect the juridical-social position of women. It is illustrated how the provision was often evaded – also through recourse to historical sources – and how, despite the validity of the law, there were Roman marriages in possession of large assets. The problem of female succession thus presents itself as a starting point for reflection on the juridical status of women.

**Luca CEGLIA** – *Università degli Studi di Brescia*

**Da «opus» a «opera»: considerazioni tra lingua e diritto**

La derivazione, linguistica, di 'opera' da 'opus' permette di avanzare utili ipotesi sulla recentiorità della *locatio operarum*. Dalla primitiva unitarietà della *locatio-conductio* la *locatio operarum* si sarebbe infatti distaccata dalla *locatio rei* per spostare l'oggetto della cessione dalla persona del lavoratore alla sua attività e consentire quindi di ricompendervi il lavoro dell'uomo libero che per necessità economiche si assoggettava *imperio alterius et potestati* (Cic. *Off.* 22). Un'attrazione verso l'obbligazione di fare dall'originaria obbligazione di dare sarebbe stata appunto esercitata dalla *locatio operis*, che lasciava in capo al lavoratore una maggiore autonomia gestionale, limitando il controllo della controparte alla congruità del *corpus perfectum* da restituire, senza parcellizzarne le azioni in singole *operae* da svolgersi sotto le direttive altrui.

The linguistic derivation of 'opera' from 'opus' allows us to advance useful hypotheses on the recent nature of the *locatio operarum*. From the primitive unity of the *locatio-conductio* the *locatio operarum* would in fact have detached itself from the *locatio rei* in order to move the object of the assignment from the person of the worker to his activity and thus allow the work of the free man who subjected himself *imperio alterius et potestati* (Cic. *Off.* 22) for economic reasons. An attraction towards the obligation to do from the original obligation to give would have been exercised precisely by the *locatio operis*, which left the worker with greater managerial autonomy, limiting the control of the counterpart to the fairness of the *corpus perfectum* to be returned, without dividing the actions into individual *operae* to be carried out under the guidelines of others.

**Elisa D'ANNEO, Filippo INCONTRO** – *Università degli Studi di Trento*

**Giuristi classici di origine ebraica nella scienza giuridica tedesca del XIX e della prima metà del XX secolo Trento, 6-7 ottobre 2022**

La presente cronaca ripercorre i passaggi centrali del convegno dal titolo *Giuristi classici di origine ebraica nella scienza giuridica tedesca del XIX e della prima metà del XX secolo* organizzato

da Fulvio Cortese e Luca Nogler dell'Università di Trento, due giornate di lavoro in cui si è trattato della figura di Hugo Sinzheimer (1875-1945) e dei giuristi presentati nell'opera, *Jüdische Klassiker der Deutschen Rechtswissenschaft* del 1938. Studiosi di diritto pubblico, diritto romano, diritto del lavoro, nonché di filosofia del diritto, morale e politica si sono confrontati con le personalità e le opere di una selezione dei giuristi inclusi nel lavoro di Sinzheimer.

This report retraces the central passages of the conference *Classical Jurists of Jewish Origin in German Legal Science in the Nineteenth and First Half of the Twentieth Century*, organized by Fulvio Cortese and Luca Nogler of the University of Trent, two days of work in which the figure of Hugo Sinzheimer (1875-1945) and the jurists presented in the work, *Jüdische Klassiker der Deutschen Rechtswissenschaft* of 1938, were discussed. Scholars of public law, Roman law, labor law, as well as philosophy of law, morality and politics were confronted with the personalities and works of a selection of the jurists included in Sinzheimer's work.

**Monica FERRARI** – *Università degli Studi di Milano-Bicocca*  
**Laboratorio Romanistico Gardesano (23-25 giugno 2022)**

Tra il 23 il 25 giugno 2022 si è tenuta a Gargnano (BS) l'ottava edizione del Laboratorio Romanistico Gardesano, organizzato dalle Università di Milano, Roma 'Sapienza', Trento e Verona. La prima parte dell'evento è stata dedicata alla 'Moot court competition', simulazione processuale competitiva in diritto romano diretta a studenti dei primi anni di Giurisprudenza. Nella seconda parte ha avuto luogo il seminario dottorale, in cui numerosi giovani studiosi hanno avuto l'opportunità di condividere e discutere con i presenti i risultati delle loro ricerche.

From 23 to 25 June 2022, the eighth edition of the 'Laboratorio Romanistico Gardesano', organised by the Universities of Milan, Rome 'Sapienza', Trento and Verona, was held in Gargnano (BS). The first part of the event was dedicated to the 'Moot court competition', a competitive trial simulation in Roman law aimed at first-year law students. In the second part, the doctoral seminar took place in which many young scholars had the opportunity to present and discuss their research results with a specialist audience.

**Anna Maria GIOMARO** – *Università degli Studi di Urbino*  
**Vecchio e nuovo nella voce dell'Antico giureconsulto**

L'articolo vuole proporre una esposizione lineare e piana del tema della *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* sulla base degli ultimi studi, considerandone in breve discorso i diversi aspetti (bibliografia relativa, scoperta del manoscritto, sua edizione, aspetti formali e contenutistici, natura dell'opera). L'approccio è particolarmente problematico, volto a far rilevare i dubbi e le perplessità che ancora persistono, e richiedono soluzioni o ipotesi nuove. In particolare si pone l'accento sulla possibilità di un più concreto utilizzo per lo studio particolare delle fonti che vi compaiono (singole norme del Gregoriano, dell'Ermogeniano, del Teodosiano, delle *Pauli Sententiae*) e del loro sviluppo nei secoli del Tardoantico, grazie al confronto specifico con la tradizione di uso comune.

The article aims to illustrate the topic of *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* based on the latest studies, briefly considering its various aspects (bibliography, discovery of the manuscript, its edition, formal and content aspects, nature of the work). The approach is particularly problematic, aimed at pointing out the doubts and perplexities that persist and require new solutions or hypotheses. In particular, the emphasis is placed on the possibility of a more concrete use for the particular study of the sources that appear in it (individual norms of the Gregorian, the Hermogenian, the Theodosian, the *Pauli Sententiae*) and their development in the Late Antiquity centuries, thanks to the specific comparison with the tradition in common use.

**Lorenzo LANTI** – *Università degli Studi di Milano*  
**Hermann Usener. Giustizia popolare italica**

Il contributo costituisce la traduzione dal tedesco in italiano del saggio di Hermann Usener, *Italische Volksjustiz*, apparso in «Rheinisches Museum für Philologie» nel 1901, in tema di sacertà e *occentatio*, argomenti di grande attualità nella romanistica contemporanea, declinati attraverso l'esame, soprattutto, di fonti plautine.

The contribution consists of the translation from German into Italian of the essay by Hermann Usener, *Italische Volksjustiz*, which appeared in «Rheinisches Museum für Philologie», in 1901, on the issues of sacertà and *occentatio*, a topic of great relevance in contemporary Romanistics, declined through the examination, above all, of Plautine sources.

**Lorenzo LANTI** – *Università degli Studi di Milano*  
**La «calda» estate africana del 413 e la risposta normativa ravennate**

La frequenza e l'intensità del numero di costituzioni promulgate da Onorio ha subito, nei ventotto anni di regno, delle sensibili variazioni. L'obiettivo che questo contributo si propone è di analizzare le *leges* promulgate nell'anno 413, con particolare riferimento ai mesi estivi. Si può notare, infatti, che a monopolizzare l'attenzione del legislatore fu la diocesi africana. Onorio promulgò provvedimenti su due fronti: da una parte, egli si occupò della difficile convivenza tra i *possessores* e le milizie che, sempre più frequentemente, chiedevano di essere ospitate nei fondi durante l'espletamento delle proprie mansioni, dall'altra, preoccupazione di Ravenna fu di eliminare qualsiasi traccia riconducibile al *consul* Eracliano, autore di un'incursione in Italia nell'estate del 413, con la dichiarazione di *hostis publicus* e la *rescisio actorum*.

The frequency and intensity of the number of constitutions promulgated by Honorius varied considerably during the twenty-eight years of his reign. The aim of this contribution is to analyse the *leges* promulgated in the year 413, with particular regard to the summer. It may be noted, in fact, that the African diocese monopolized the legislator's attention. Honorius promulgated measures on two issues: on the one hand, he dealt with the difficult coexistence between the *possessores* and the *militia* who, more and more frequently, asked to be hosted on the estates during the discharge of their duties; on the other hand, Ravenna's concern was to eliminate any trace that could be attributed to the

*consul* Heraclianus, author of an incursion into Italy in the summer of 413, with the declaration of *hostis publicus* and the *rescissio actorum*.

**Lorenzo LANTI** – *Università degli Studi di Milano*  
**«Provinciae». Sarajevo, 22-24 Settembre 2022**

La città di Sarajevo ha recentemente ospitato la Settima Conferenza Internazionale della Balkan Association of Roman law and Roman Legal Tradition «Societas pro Iure Romano» («SIR»). Il titolo dell'evento era "Provinciae", tema dalle molteplici e varieguate suggestioni, che sono state ben colte dagli oltre quaranta partecipanti. I contributi, raggruppati in tre aree tematiche – il diritto privato, il diritto pubblico e la civiltà romana – hanno permesso di approfondire le nostre conoscenze socio-giuridiche di molte realtà provinciali.

The city of Sarajevo recently hosted the Seventh International Conference of the Balkan Association of Roman law and Roman Legal Tradition «Societas pro Iure Romano» («SIR»). The title of the event was 'Provinciae', a multi-layered and versatile theme, which was well grasped by more than forty participants. The contributions, grouped in three thematic areas – private law, public law and Roman civilization – allowed us to deepen our socio-legal knowledge of many provincial realities.

**Stefano LIVA** – *Università degli Studi di Brescia*

**Un'iscrizione di Alba Fucens: organi municipali e rapporti con Roma nel I secolo d.C.**

Un prezioso documento epigrafico, un'iscrizione latina di *Alba Fucens* della prima metà del I secolo d.C., ricostruibile nel suo contenuto anche grazie alla trascrizione cinquecentesca dell'umanista Mariangelo Accursio, offre l'opportunità di gettare uno sguardo su taluni aspetti relativi all'organizzazione amministrativa dei *municipia* italici della prima età imperiale. L'epigrafe fornisce interessanti indicazioni circa l'assetto magistratuale del municipio ed attesta la presenza presso *Alba Fucens* di un *praefectus Caesaris*, figura chiave per definire i rapporti tra comunità locali e potere centrale nel mutato contesto successivo al *bellum sociale*; ultima questione degna di nota è quella relativa al menzionato intervento di edilizia pubblica che ben si inserisce nell'attività, propria di questo periodo, finalizzata ad adeguare gli impianti cittadini alle nuove esigenze politiche scaturite dal processo di urbanizzazione seguito alla fine della guerra sociale.

A precious epigraphic document, a latin inscription from *Alba Fucens* from the first half of the first century AD, which can be reconstructed in its content also thanks to the sixteenth-century transcription by the humanist Mariangelo Accursio, offers the opportunity to take a look at certain aspects relating to the administrative organization of the Italic *municipia* of the early imperial age. The epigraph provides interesting informations about the judicial structure of *municipium* and certifies the presence in *Alba Fucens* of a *praefectus Caesaris*, a key figure in defining the relationship between local communities and central

power in the changed context following the *bellum sociale*; last issue worth noting is that relating to the mentioned public building intervention which fits well into the activity, typical of this period, aimed at adapting the city facilities to the new political needs arising from the urbanization process following the end of the social war.

**Sabrina LO IACONO** – *Università degli Studi di Milano*  
**Appunti delle lezioni berlinesi di Karl Georg Bruns**

La trascrizione degli appunti di Eugen Huber al corso di ‘Pandekten’ di Karl Georg Bruns tenutosi nel 1870 a Berlino costituisce un lavoro meritorio che mette a disposizione una fonte inedita: si tratta di una testimonianza importante non solo della formazione romanistica di Huber, padre del Codice civile svizzero, ma anche del ruolo di docente di Bruns, dalle cui lezioni emerge la consapevolezza del diritto romano quale base comune alla cultura giuridica europea.

The transcription of Eugen Huber’s notes on Karl Georg Bruns’ ‘Pandekten’ course held in 1870 in Berlin constitutes a meritorious work that makes a previously unpublished source available: it is an important testimony not only of the romanistic training of Huber, the father of the Swiss Civil Code, but also of the teaching role of Bruns, from whose lectures emerges the awareness of Roman law as a common basis for European legal culture.

**Valerio MAROTTA** – *Università degli Studi di Pavia*  
**I «fragmenta Augustodunensia» e l’insegnamento del diritto nelle Gallie alla fine del IV secolo**

L’*interpretatio Gai Institutionum Augustodunensis* è – nonostante le ampie lacune del manoscritto che, nel 1897, la fece conoscere – un documento di eccezionale importanza. Questo commentario scolastico – scritto alla fine del IV o alle soglie del V secolo d.C. – permette di percepire come il diritto dell’età del principato rappresentasse ancora il baricentro della formazione scolastica d’età tardoantica. Quel che riascoltiamo, nell’*Interpretatio* di Autun, è precisamente la *vox magistra* celebrata da Giustiniano nella *constitutio Omnem* 1. Questo scritto, probabilmente, è stato composto nelle *Galliae*, forse all’interno delle *Menianae scholae* di Autun.

The *interpretatio Gai Institutionum Augustodunensis* is – despite the large lacunae in the manuscript that made it known in 1897 – an exceptionally important document. This scholastic commentary – written at the end of the 4th or on the threshold of the 5th century A.D. – allows us to perceive how the law of the age of the principate still represented the centre of gravity of scholastic education in Late Antiquity. What we hear again, in the *Interpretatio* of Autun, is precisely the *vox magistra* celebrated by Justinian in the *constitutio Omnem* 1. This writing was probably composed in the *Galliae*, perhaps within the *Menianae scholae* of Autun.

**Saverio MASUELLI** – *Università degli Studi di Torino*

**Ipotesi per una tutela “amministrativa” dei parchi pubblici nel diritto romano**

Il contributo innanzi tutto delinea, sia pure con rapidi tratti, lo stato della letteratura specialistica di riferimento in relazione ad aspetti generali della vita quotidiana dei Romani, aspetti all'interno dei quali particolare attenzione è riservata al tema concernente la configurazione e la fruibilità di aree urbane concettualmente avvicinati a quelle che oggi vengono denominate con l'espressione 'parchi pubblici'. A tal proposito, nel contributo presentato, viene proposta la nozione di 'parco pubblico' che si può ricavare tanto nel lessico italiano (anche in relazione ad usi giuridici) quanto all'interno del lessico romano (fino al linguaggio medioevale), soprattutto in connessione con usi specifici di 'hortus'. La nozione romana viene poi esaminata sotto particolari profili di rilievo giuridico. Il contributo prosegue con l'esame degli aspetti concernenti specificamente la regolamentazione giuridica e una corrispondente protezione che si potrebbe denominare amministrativa (estrinsecantesi soprattutto nella configurazione di sanzioni irrogate da organi non giurisdizionali) e giudiziaria in relazione a tali aree, mostrando un originario intreccio con aspetti connessi al diritto sacro (in particolare con la tutela dei boschi sacri). Ben presto, ossia già verso la media età repubblicana, come indicato nella parte conclusiva dell'indagine, appaiono rintracciabili, prima all'interno dell'organizzazione municipale e poi anche in una previsione più generale da parte dell'editto pretorio (soprattutto tramite applicazione di interdetti), strumenti di protezione specifica in relazione alle aree menzionate, con la progressiva emersione di una politica urbanistica soprattutto a cominciare dalla media età imperiale.

This paper firstly describes, though very briefly, the state of the studies and essays on general aspects of daily life in Roman age; among such studies, specific attention is given to how urban areas conceptually near to what we call nowadays “public parks” were conceived and enjoyed. To this regard, this paper explains the notion of “parco pubblico” (public park) that can be inferred both from the Italian (also in relation to the juridical usage) and from the Latin vocabulary (till Middle Age language), mostly in connection to specific uses of 'hortus'. Then, the Roman notion is examined for what concerns its juridical relevance. Thus, the paper goes on by investigating the juridical regulations and a parallel defence that could be called administrative (concerning mainly penalties given by non-jurisdictional authorities) and judiciary in reference to such areas, and by showing how these aspects were at the origin entangled with divine law (in particular with the defence of sacred woods). Quite soon, namely already in the middle of the Republican age, as the conclusion of this paper shows, specific ways of defence in reference to the above mentioned areas can be found firstly inside the municipal body and then also in more general rules included in the Pretorian edict (mostly through interdicts), by such letting a specific town planning policy emerge, mostly from the middle of the Imperial age.

**Renato PERANI** – *Universität Bern*

**Il nutrimento dell'infante tra costume e diritto**

L'affidamento dei neonati a nutrici prezzolate è attestato a Roma già a partire dalla tarda

repubblica. La pratica si diffuse ancora di più durante l'età imperiale, grazie alle rinnovate abitudini sociali e agli insegnamenti della cultura medica dell'epoca. Nonostante sia opinione diffusa in letteratura che l'età degli Antonini abbia tentato di porre un freno a tale tendenza, tornando ad incentivare di contro il ruolo delle madri, non è attestato uno specifico intervento legislativo. Peraltro la testimonianza di Gellio che riferisce di Favorino, strenuo difensore delle tradizionali cure materne all'infante, e alcune altre fonti del II secolo sembrano dare effettiva conferma della grande attualità del tema in tale momento storico.

In ancient Rome, the phenomenon of infants fed by hired nurses could be dated back as early as the late republic. The practice became even more widespread during the imperial age, owing to the updating social customs and the medical culture of that time. Although it is widely believed in the literature that the age of the Antonines there was an attempt to curb this tendency, by reverting back to encouraging mothers to assume the role of feeding the infants, there is no specific legislative intervention to attest. However, my research points out that the testimony of Gellius, who reports on Favorinus, a strenuous defender of traditional maternal care for infants, and some other sources from the 2nd century seem to give actual confirmation of the great topicality of this subject at that historical moment.

**Giunio RIZZELLI** – *Università degli Studi di Foggia*

**L'«aequitas» a Sofistopoli. Note sull'«aequitas» nell'antologia di Seneca padre**

L'articolo tratta dell'*aequitas* e del suo rapporto con il *ius* dalla prospettiva dei declamatori dell'antologia di *controversiae* di Seneca padre. La controversia è una pratica scolastica per molti versi legata al mondo dei giuristi, che insegna anche ad applicare la teoria degli *status* retorici, a sua volta di grande importanza per lo sviluppo dell'elaborazione giurisprudenziale. Nelle *controversiae*, l'*aequitas*, che compare nella *divisio* tra *quaestiones iuris* e *quaestiones aequitatis* o *tractationes*, adatta, senza opporgli, il *ius*, generale e astratto, prodotto dalla *lex* al singolo caso concreto

The paper deals with *aequitas* and its relationship to *ius* from the perspective of the declaimers of Seneca the father's anthology of *controversiae*, a scholastic practice in many ways connected to the world of jurists, which also teaches to apply rhetorical *status* theory, in turn of great importance for the development of jurisprudence. In them, *aequitas*, which appears in the *divisio* between *quaestiones iuris* and *quaestiones aequitatis* or *tractationes*, adapts the *ius*, general and abstract, produced by the *lex* to the individual concrete case without opposing it.

**Francesca ROSSI** – *Università degli Studi di Firenze*

**Statuto soggettivo e intermediazione gestoria: alcune riflessioni su D. 14.1.1.16 e D. 14.3.7.1**

Il lavoro prende in esame il coinvolgimento nell'attività imprenditoriale, in particolar modo marittima, di persone *alieni iuris* e soggetti di sesso femminile. Nell'ambito del-

l'ampia tematica relativa ai rapporti tra uomo, terra e mare (su cui sono svolte alcune riflessioni preliminari), sono brevemente ricostruiti i vari ruoli relativi all'amministrazione della nave (*exercitor* e *magister navis*) e l'eventualità del loro affidamento a persone diverse dal *pater familias*. Segue un confronto tra il testo contenuto in D. 14.1.1.16, relativo all'*actio exercitoria*, e l'analoga affermazione riportata in D. 14.3.7.1 sull'*actio institoria*, da cui risulta l'irrelevanza del sesso e della sottoposizione a *potestas*, da una parte dell'*exercitor*, dall'altra dell'*institor*. Alla luce di tali fonti, è presa in considerazione l'intermediazione di *fili familias*, schiavi, donne *sui iuris* e in potestà, nonché soggetti di minore età, distinguendo tra *impuberes* e *adulescentes*.

The work examines the involvement in entrepreneurial activity, especially maritime, of *alieni iuris* and females. In the context of the broad theme relating to the relationships between man, land and sea (on which some preliminary reflections are carried out), the various roles relating to the administration of the ship (*exercitor* and *magister navis*) and the possibility of their entrustment to people other than *pater familias* are briefly reconstructed. A comparison follows between the text contained in D. 14.1.1.16, relating to the *actio exercitoria*, and the analogous affirmation reported in D. 14.3.7.1 on the *actio institoria*, from which the irrelevance results of sex and of subjection to *potestas*, on one side of the *exercitor*, on the other of the *institor*. In the light of these sources, the intermediation of *fili familias*, slaves, women *sui iuris* and in power, as well as subjects of minor age, is taken into consideration, with a distinction between *impuberes* and *adulescentes*.

**Gianluca ZARRO** – *Università degli Studi di Bari Aldo Moro*  
**Marco Aurelio tra ortoprassia e «nomen Christianum»**

È noto che l'atteggiamento ostile di Marco Aurelio nei confronti del cristianesimo ha una attestazione addirittura autografa in un celebre frammento del Marc. Aur. Τὰ εἰς ἑαυτὸν 11.3, in base a questa testimonianza il *princeps philosophus*, da un lato rimproverava ai Cristiani la loro mancanza di ragionevolezza, dall'altro la teatralità ostinata con cui affrontavano il martirio. Al termine di una analisi diretta a ripercorrere le testimonianze degli atti dei Martiri, degli apologisti e di storici e letterati, si è ritenuto di 'calare' i singoli episodi ascrivibili al ventennio del principato aureliano nel più ampio contesto di riforme amministrative e legislative del *princeps*. Ne è emersa l'assenza di un provvedimento normativo *ad hoc* e più in generale un atteggiamento ostile di amministratori e funzionari, che rifletteva anche un'ostilità dell'*intelligènzia*' dell'epoca. In sostanza più elementi, locali – come gli spettacoli gladiatori – e globali, quali la peste e il conservatorismo religioso e normativo, nonché il riassetto amministrativo, contribuirono, forse al di là di una malcelata antipatia del *princeps*, conservatore sia nell'ambito legislativo sia in quello religioso, a creare condizioni sfavorevoli ai Cristiani, durante l'età aureliana.

It is known that the hostile attitude of Marcus Aurelius towards Christianity has even an autograph attestation in a famous fragment of Marc. Aur. Τὰ εἰς ἑαυτὸν 11.3, based on this testimony the *princeps philosophus*, on the one hand reproached the Christians for their lack of reasonableness, on the other the obstinate theatricality with which they faced martyrdom. At the end of an analysis aimed at retracing the testimonies of the acts of

the Martyrs, apologists and historians and writers, it was decided to 'drop' the individual episodes attributable to the twenty years of the Aurelian principality in the broader context of administrative and legislative reforms of the *princeps*. What emerged was the absence of an ad hoc regulatory provision and more generally a hostile attitude of administrators and officials, which also reflected a hostility of the '*intelligenzia*' of the time. In essence, more elements, local – such as the gladiator shows – and global, such as the plague and religious and normative conservatism, as well as the administrative reorganization, contributed, perhaps beyond an ill-concealed antipathy of the *princeps*, conservative both in the legislative and in the religious one, to create unfavorable conditions for Christians, during the Aurelian age.

**Ferdinando ZUCCOTTI** – *Università degli Studi di Torino*

**Di alcune verosimili ipotesi di «agere per sponsionem» in Alfeno Varo e in Aristone**

Alcuni testi di Alfeno Varo e di Tizio Aristone parlano di un'*actio negatoria* concessa in fattispecie ove il rapporto di servitù risulta difficilmente configurabile: poiché la formula '*ius non esse*' viene usata da Alfeno altresì in funzione di *revindicatio*, appare estremamente verosimile che non si tratti di ipotesi di azioni edittali ma di formule risalenti alla procedura dell'*agere per sponsionem*.

Some texts by Alfenus Varo and Titius Aristo speak of an *actio negatoria* granted in cases where the servitude relationship appears difficult to configure: since the formula '*ius non esse*' is also used by Alfenus in place of *revindicatio*, it appears extremely likely are not hypotheses of edictal actions but of formulas dating back to the procedure of the *agere per sponsionem*.

**Ferdinando ZUCCOTTI** – *Università degli Studi di Torino*

**Considerazioni minime sulla terminologia tardoantica negli interventi sui testi classici**

A partire dagli anni Cinquanta nel Novecento, la reazione alla critica interpolazionistica, da una parte, ha permesso l'abbandono di un estremismo che aveva portato a eccessi e apriorismi, dall'altra, ha condotto a un oltranzismo antinterpolazionista e a una conseguente superficialità nello studio delle fonti, affrontate in modo settoriale e acritico, rifiutando qualsiasi possibilità di una loro alterazione. Esempificativi di tale illogico genuinismo sono i tentativi di salvare due testi, ossia D. 8.5.10. pr.-1 e D. 39.3.1.23, che, nonostante appaiano destare insuperabili problemi sia per quanto riguarda la terminologia e quindi le concettualizzazioni da essi usate, sia soprattutto la regolamentazione giuridica degli iura in re aliena da essi implicata, sono considerati classici. Urgente è allora la necessità di revisione di tale tendenza, aspirando a un «neointerpolazionismo critico», incentrato sullo studio storico del testo e sull'individuazione delle sue eventuali varie stesure – mettendo a fuoco gli specifici motivi che hanno condotto il giurista tardoantico o il commissario giustiniano a quel determinato tipo di intervento sul testo classico – con conseguente restituzione delle fonti alla loro intrinseca diacronia.

Starting from the 1950s, the reaction to the interpolation critique, on the one hand, allowed the abandonment of an extremism that had led to excesses and apriorisms, and on the other, led to an anti-interpolationist extremism and to a consequent superficiality in the study of the sources, approached in a sectorial and uncritical manner, rejecting any possibility of their alteration. Illustrative of such illogical genuinism are the attempts to save two texts, namely D. 8.5.10. pr.-1 and D. 39.3.1.23, which, despite appearing to raise insurmountable problems both as regards the terminology and therefore the conceptualisations used by them, and especially the legal regulation of *iura in re aliena* implied by them, are considered classical. Urgent then is the need to revise this tendency, aspiring to a «critical neo-interpolationism», centred on the historical study of the text and on the identification of its possible various drafts - focusing on the specific reasons that led the late antique jurist or the Justinian commissioner to that specific type of intervention on the classical text - with the consequent return of the sources to their intrinsic diachrony.